

COMUNE DI VISSO
Provincia di Macerata

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE N. 17 del 30.7.2020

**PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022**

L'anno Duemila venti il giorno 30

del mese di luglio, il Revisore unico dei Conti dell'Ente dr.ssa Marianna Paris, nominata con deliberazione consiliare n. 21 del 11 maggio 2019, procede preliminarmente all'esame della documentazione, inviata per mail dagli uffici dell'ente, finalizzata al parere relativo al piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2020-2022.

VISTI

- **la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 17.6.2020**, avente ad oggetto *"Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 (ptfp). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica"*;
- **l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001** che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'**articolo 39 della L. n. 449/1997** e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- **l'art. 4 c. 2 del D.M. 17 marzo 2020** dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- **l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006**, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;
- **l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006** che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'**art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008**, convertito con modificazioni nella **L. 133/2008**, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti*

2


di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

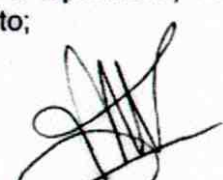
- **l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006**, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173;
- **l'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019** dispone che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione

PRENDE ATTO CHE

- **Il D.L. 113/2016** ha abrogato la lett. a) del su riportato **comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006** "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
- **l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001**, come modificato con la **Legge 183/2011**, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato **articolo 33** ne rispondono in via disciplinare;
- **il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art.33 del D.L. 34/2019**, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;
- **l'art. 1, cc. 557 e segg., L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)**;

RILEVATO

- che i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;
- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;



- **è rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*;
- **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (DM di prossima pubblicazione) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione);
- **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti;

CONSIDERATO CHE

- il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 463.647,02**
- **Previsione 2020 € 442.395,93**
- **Previsione 2021 : nessuna assunzione prevista**
- **Previsione 2022 : nessuna assunzione prevista.**

Dal prospetto sopra si dimostra il rispetto del limite con una riduzione di euro 21.251,39.

- In relazione alle soglie di spesa indicate dal D.M. 17 marzo 2020 l'ente ha un rapporto tra spesa di personale sulla spesa corrente del 19,11% per il 2020 e di 16,37% per il 2021 con conseguente riduzione del 2,74 %;
- Il rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti è al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020 per cui l'Ente si colloca in fascia 1 indicato come Ente Virtuoso;
- Nello specifico, per il 2020, si andrebbero ad assumere le seguenti figure a tempo indeterminato:
 - Personale in comando da parte di altri enti per un massimo di 6 ore settimanali;
 - Trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di un operaio dal 1.9.2020;
 - Stabilizzazione di una unità di personale in cat. C1 dal 15.9.2020;
 - Assunzione di un nuovo operaio dal 1.10.2020 in cat B1;
 - Assunzione di un nuovo operaio dal 1.11.2020 in cat B1;
 - Istituzione del posto cat.D1 dal 1.10.2020.
- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 32.177,41 per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del



personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a € 32.177,00, inferiore alla spesa sostenuta nel 2009 pari ad euro 32.177,41;
- rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

VISTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente competente, Remigi Valentina, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

RAMMENTA

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421 della legge 190/2014;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;
- è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

RACCOMANDA

Che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022, e all'atto delle assunzioni o delle mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese di personale, con adozione ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

ESPRIME



parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 48 DEL 17.6.2020 avente ad oggetto "*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 (ptfp). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica*".

Visso 27 luglio 2020

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Marianna Paris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marianna Paris', written over the printed name.